



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»*, e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma 5, come modificato dall'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine di efficacia della disciplina transitoria finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti su posti di sostegno, prevedendo l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»*;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *«Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»*;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»*, e in particolare l'articolo 39;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'amministrazione digitale»*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *«Codice dell'ordinamento militare»* e in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito «*Regolamento*»);
- VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'«*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*», come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 5, commi da 5 a 12;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*» convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*», convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera a);
- VISTO il decreto-legge marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera c-bis);
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», e in particolare gli articoli 6 e 7;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*», convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che ha modificato l'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introducendo i commi 3-ter e 3-quater;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «*Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, recante «*Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 111, recante «*Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

	<i>marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56»;</i>
VISTA	l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 27 del 16 febbraio 2026 recante « <i>Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo</i> »;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
VISTO	il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 163 del 26 marzo 2026;
PRESO ATTO	che il CSPI non ha formulato richieste di modifica dello schema di decreto;
RESA	l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto « <i>Istruzione e Ricerca</i> » in data 18 febbraio 2026,

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 4, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, per l'anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 111, relative alle modalità di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti di sostegno mediante utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
2. Restano ferme, in quanto compatibili, le procedure, i requisiti di accesso e le modalità operative disciplinate dal decreto di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai docenti inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno.

Articolo 2 (Norme finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla disciplina previgente.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le relative procedure si esplicano nei limiti del contingente assunzionale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

4. Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara